



28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1268/2010, presentata da Cristóbal Aguado Laza, cittadino spagnolo, a nome dell'associazione valenciana di agricoltori ASAJA, su prodotti fitosanitari, parassiti e malattie nei prodotti vegetali

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono che prima della prossima entrata in vigore di una regolamentazione fitosanitaria più rigorosa nell'UE, le sostanze fitosanitarie ritirate dal mercato per decisione UE siano reintrodotte nel regolamento. I firmatari sostengono che tali sostanze sono importanti per il controllo di nuove infestazioni di parassiti nel territorio UE, chiedono un inasprimento delle norme che regolano l'importazione di prodotti di origine vegetale provenienti da paesi terzi e chiedono che il concetto di tolleranza all'importazione (riconosciuto nel regolamento (CE) n.396/2005) non sia applicato e che tutti gli agenti commerciali o produttivi che operano nella totalità del territorio UE siano sottoposti alle stesse regole, in modo che tutti i prodotti vegetali, indipendentemente dalla loro origine, rispettino gli stessi limiti di residui di antiparassitari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011

"La petizione solleva tre diverse questioni, ognuna delle quali disciplinata da specifici atti della legislazione dell'Unione o da pratiche comuni. Di conseguenza, la Commissione propone di affrontare ciascuna di esse separatamente.

a) Estensione della procedura accelerata ai fini dell'autorizzazione di sostanze attive fitosanitarie

Il firmatario fa riferimento a sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari che a seguito di una decisione della Commissione non sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tali sostanze attive rientravano nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio elaborato per riesaminare, conformemente alle norme dell'Unione, le sostanze attive presenti sul mercato degli Stati membri nel luglio 1993. A seguito di tale programma di revisione oltre 300 sostanze attive sono state inserite nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, ai sensi della quale l'autorizzazione di sostanze attive e di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze deve garantire un elevato livello di protezione. Le sostanze attive in questione sono pertanto state valutate in conformità dei requisiti degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e autorizzate in base alla valutazione dei rischi condotta in funzione dei criteri di cui all'allegato VI della stessa direttiva. Il loro utilizzo nei prodotti fitosanitari può essere ritenuto sicuro per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente. Un altro aspetto del processo decisionale è quello di garantire, laddove possibile, la disponibilità di un ampio spettro di diverse sostanze attive, per esempio dal punto di vista della gestione della resistenza.

A seguito della relazione sui progressi compiuti presentata dalla Commissione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, il Parlamento europeo con la risoluzione del 30 maggio 2002 e il Consiglio nelle conclusioni del 12 dicembre 2001 hanno chiesto alla Commissione di riesaminare la direttiva 91/414/CEE e hanno individuato una serie di questioni che la Commissione avrebbe dovuto affrontare. La direttiva verrà ora abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 applicabile in tutti gli Stati membri dal 14 giugno 2011. L'atto in oggetto tiene conto delle conclusioni del Parlamento europeo, dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 91/414/CEE e dei recenti sviluppi in campo scientifico e tecnico.

Al fine di garantire che la diversificazione di agricoltura e orticoltura non venga pregiudicata a causa della mancanza di prodotti fitosanitari, il regolamento stabilisce norme specifiche per usi minori. In tale contesto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 9, la Commissione deve presentare entro il 14 dicembre 2011 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa. In questo caso 'uso minore' significa uso di un prodotto fitosanitario in uno specifico Stato membro su vegetali o prodotti vegetali che i) non sono ampiamente diffusi in tale Stato membro; o ii) sono ampiamente diffusi, per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

I firmatari chiedono l'immediata estensione della procedura accelerata a tutte le sostanze attive riclassificate, ossia quelle ritirate in forza della decisione comunitaria e per le quali è stata ora presentata una nuova domanda di inserimento.'

Il campo di applicazione e le condizioni per la richiesta della procedura accelerata sono chiaramente definiti nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione nei seguenti termini:

'Quando una sostanza della seconda, terza o quarta fase è stata oggetto di una decisione di rifiuto di iscrizione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e quando è stato redatto un progetto di relazione di valutazione, chiunque abbia partecipato in

qualità di notificante alla procedura che sfocia in tale decisione o chiunque, in accordo col notificante iniziale, ha sostituito quest'ultimo ai fini del presente regolamento, può presentare una domanda secondo la procedura accelerata prevista negli articoli da 14 a 19 del presente regolamento. Tale domanda dev'essere presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di rifiuto di iscrizione, per le sostanze della terza e quarta fase, o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento per le sostanze della seconda fase.'

La procedura accelerata copre 74 sostanze attive, ossia si applica a 10 sostanze attive non contemplate nel quadro della seconda fase del programma di revisione e a 64 sostanze attive ritirate volontariamente durante la terza fase del programma di revisione (49 sostanze, tutte elencate nella decisione 2008/934/CE della Commissione) e la quarta fase del programma di revisione (15 sostanze, tutte riportate nella decisione 2008/941/CE della Commissione). Per una panoramica delle sostanze attive in questione, si rimanda alla consultazione del documento SANCO 01896/2008, rev. del 21 gennaio 2011¹ (Resubmission of Applications for Inclusion of Active Substances not Included in Annex I to Directive 91/414/EEC).

La procedura accelerata è concepita per consentire alla Commissione di adottare una decisione sulla base di un fascicolo aggiornato prima della scadenza alla quale gli Stati membri, come richiesto dalle decisioni di rifiuto di iscrizione, devono revocare le autorizzazioni nazionali per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

Per permettere di completare l'analisi delle sostanze in questione, il periodo concesso agli Stati membri per revocare le autorizzazioni delle sostanze in questione è stato prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 con il regolamento (CE) n. 741/2010.

Conclusioni

In fase di valutazione delle sostanze attive, occorre garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché della salute umana e degli animali assicurando al contempo, laddove possibile, la disponibilità di un ampio spettro di sostanze attive diverse. Tutte le sostanze attive che facevano parte del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sono pertanto state valutate in conformità dei requisiti e dei criteri dell'UE. La procedura accelerata era applicabile a un limitato gruppo di sostanze che soddisfacevano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 33/2008. Al fine di accelerare l'approvazione delle sostanze attive, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, adottato a seguito di ampie discussioni con tutte le parti coinvolte, sono state stabilite scadenze rigorose per le varie fasi procedurali. L'Unione europea non ignora i problemi che devono affrontare gli agricoltori, quindi, al fine di garantire che la diversificazione di agricoltura e orticoltura non venga pregiudicata a causa della mancanza di prodotti fitosanitari, il regolamento stabilisce norme specifiche per usi minori. A tal riguardo, il titolare dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato nello Stato membro interessato sia estesa per impieghi secondari non ancora coperti dall'autorizzazione. Conformemente a queste disposizioni, entro il 14 dicembre 2011 la Commissione deve anche presentare una relazione al Parlamento europeo e

¹ http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/resubmission_table_rev08062009.pdf.

al Consiglio sull'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori.

b) Rafforzare il controllo fitosanitario nell'Unione europea di parassiti e malattie dei paesi terzi

Il regime fitosanitario dell'Unione (CPHR), tra cui i requisiti per le importazioni nel settore fitosanitario, si basa sulla direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Nel 2008 la Commissione ha deciso, dati i numerosi fattori critici quali la globalizzazione degli scambi, i diversi modelli di scambio e la comparsa di nuovi commerci, che era opportuno sottoporre a valutazione il CPHR. Tale esercizio si è svolto nel 2009-2010 ed è sfociato nella decisione di riesaminare e aggiornare la legislazione dell'UE in materia fitosanitaria. Le parti interessate sono state ampiamente coinvolte nel processo in corso. Uno degli elementi da riesaminare è il sistema delle importazioni, prestando particolare attenzione agli scambi a elevato rischio (in particolare: commercio di vegetali destinati alla piantagione / materiale di propagazione e nuovi scambi). Il CPHR rivisto dovrebbe tra l'altro prevenire con maggiore efficacia l'introduzione di parassiti delle piante da paesi terzi, per esempio grazie a una risposta più rapida ai rischi emergenti. Le proposte giuridiche della Commissione sono in programma per il 2012. I firmatari sono invitati a consultare le esaustive informazioni sulla revisione del CPHR sul sito web della Commissione all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/index_en.htm.

Conclusioni

La Commissione è impegnata nella revisione e nell'aggiornamento della legislazione dell'UE in materia fitosanitaria, tra cui il regime delle importazioni. Le proposte giuridiche della Commissione sono in programma per il 2012. I firmatari sono invitati a partecipare al processo in questione. La Commissione considera la consultazione delle parti interessate del sistema fitosanitario un elemento essenziale della revisione e della valutazione d'impatto.

c) Eliminare nell'Unione europea il concetto di 'tolleranze all'importazione' per i residui di prodotti fitosanitari da paesi terzi

L'uso del concetto di 'tolleranze all'importazione' (ossia livello residuo massimo (MRL) per i prodotti importati) è imposto dalle norme internazionali nel settore del commercio. All'UE incombono obblighi internazionali che non le consentono di bloccare le importazioni di prodotti trattati con antiparassitari, a meno che vi sia una valida ragione, per esempio il livello di residui ancora presente sul prodotto non è sicuro per la salute dei consumatori dell'UE. Tale obbligo sussiste a prescindere dal fatto che lo stesso antiparassitario sia utilizzato anche nell'Unione. Non sussiste pertanto alcun motivo per l'UE di rifiutare di definire un livello massimo di residui per antiparassitari che possono essere stati usati su prodotti importati. La definizione dell'MRL può basarsi esclusivamente sulla presentazione di un fascicolo esaustivo valutato in funzione di solidi elementi scientifici. Qualora tale valutazione sortisca un risultato positivo, l'UE stabilisce quindi un livello entro il quale l'uso di parassitari non pregiudica la sicurezza dei consumatori. Il concetto, applicato analogamente anche da parte dei partner commerciali dell'UE, consente l'esportazione di prodotti agricoli dall'UE a tutti i paesi terzi fintantoché tale operazione risulti sicura per i consumatori di quei paesi. Del pari, consente l'importazione nell'UE di prodotti agricoli di paesi terzi fintantoché tale operazione risulti sicura per i consumatori dell'UE. Se l'UE e i suoi partner commerciali non applicassero tale concetto, i produttori spagnoli di vino, per esempio, non potrebbero più esportare il vino in paesi quali gli USA e il Giappone, dove alcuni antiparassitari usati legalmente in Spagna

non sono autorizzati.

È pur vero che vari antiparassitari usati in paesi terzi non sono autorizzati nell'UE. In molti casi, la situazione non è imputabile a motivi legati alla protezione dei consumatori. La commercializzazione può non essere economicamente redditizia e pertanto il produttore non è disposto a corrispondere il prezzo per la registrazione nell'Unione. In altri casi, vari antiparassitari servono per controllare parassiti non presenti nell'UE o coltivazioni non diffuse nell'UE. In questi casi è possibile importare nell'UE prodotti trattati se viene ammessa una tolleranza all'importazione. Quest'ultima viene introdotta soltanto quando un fascicolo è presentato e valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a dimostrazione che i residui non presentano alcun rischio per i consumatori. Nel caso in cui i residui non risultino sicuri per un gruppo di consumatori dell'Unione, non viene concessa alcuna tolleranza all'importazione.

Conclusioni

L'eliminazione del concetto di 'tolleranza all'importazione' non è nell'interesse degli agricoltori dell'UE né risulta una soluzione percorribile a causa dei nostri obblighi internazionali. La Commissione dissuade dall'adottare azioni che derogano al concetto di 'tolleranze all'importazione'."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"In seguito alle ultime informazioni pervenute, la Commissione può fornire un aggiornamento per quanto riguarda la seconda questione della petizione (Rafforzare il controllo fitosanitario nell'Unione europea di parassiti e malattie dei paesi terzi).

Per quanto riguarda gli altri due elementi della petizione, segnatamente l'autorizzazione di sostanze attive per la protezione fitosanitaria (parte I) e la reciprocità (parte III), la risposta fornita dalla Commissione per iscritto il 18 luglio 2011 e in occasione della riunione della commissione per le petizioni dell'8 maggio 2012 può tuttora essere ritenuta completa e aggiornata.

A seguito della valutazione (2009-2010) e del riesame (2010-2011) del regime fitosanitario dell'UE da parte della Commissione, è stata sviluppata una proposta di regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante adotta il 6 maggio 2013 (COM(2013)0267 final).

Il regolamento proposto mira a fornire nuovi strumenti per una protezione rafforzata contro nuovi organismi nocivi per le piante che entrano nell'Unione con piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi, in combinazione con nuove misure tese a garantire l'accertamento precoce e la tempestiva eradicazione di infestazioni di tali organismi nocivi. A tal fine, occorre che gli Stati membri impongano indagini obbligatorie sui loro territori per le infestazioni di organismi nocivi regolamentati e introducano chiare norme in materia di eradicazione di detti organismi. L'Unione fornirebbe il sostegno finanziario agli Stati membri per lo svolgimento delle indagini e gli operatori interessati a causa del valore perso del materiale vegetale distrutto ai fini dell'eradicazione delle infestazioni.

Il regime risulterebbe anche ammodernato relativamente alla circolazione di piante e prodotti vegetali all'interno dell'Unione, il che comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per gli operatori.

I firmatari sono invitati a consultare le ampie informazioni sulla proposta giuridica e sulla valutazione dell'impatto che l'accompagna disponibili sul sito della Commissione all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Oltre alle informazioni presentate in precedenza sulla petizione in oggetto, si invia un aggiornamento quanto alle questioni relative ai prodotti fitosanitari sollevate durante la riunione del 5 dicembre 2013 della commissione per le petizioni, questioni che riguardano il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente la fissazione dei livelli massimi di residui di antiparassitari (MRL).

Parte I: Prodotti fitosanitari

Usi minori:

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009² sui prodotti fitosanitari, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori.

La relazione era attesa per il dicembre 2011, ma a causa delle lunghe consultazioni con gli altri servizi della Commissione e di altre priorità urgenti più recenti è stata alla fine posticipata. Ora la Commissione si aspetta che la relazione sugli usi minori sia adottata nel febbraio 2014.

La relazione sugli usi minori prevede la creazione di una struttura di coordinamento indipendente ('segretariato tecnico') sugli usi minori, cofinanziata dalla Commissione. I principali obiettivi di questa struttura di coordinamento sono la condivisione di informazioni e il coordinamento delle attività in materia di usi minori tra gli Stati membri e i portatori d'interesse, nonché l'incoraggiamento dell'armonizzazione.

Oltre alla proposta di struttura di coordinamento sugli usi minori la Commissione sosterrà un'ERANET sulla gestione integrata degli organismi nocivi con riferimento specifico agli usi minori (IPM ERANET). Le ERANET sono strumenti di coordinamento della ricerca grazie ai quali gli Stati membri possono coordinare le loro attività di ricerca nazionali e finanziare in seguito progetti comuni. Alcuni dei risultati pertinenti attesi sono la mappatura delle attività di ricerca in corso, la garanzia del coordinamento e la riduzione delle sovrapposizioni tra i finanziamenti nazionali e quelli dell'UE.

² GU L 309 del 24.11.2009.

Il coordinamento tra l'IPM ERANET e la struttura di coordinamento proposta sarà imperativo e contribuirà in definitiva a risolvere le questioni future relative ai vegetali oggetto di usi minori.

Disponibilità delle sostanze attive:

È opportuno sottolineare che al momento vi sono circa 450 sostanze attive approvate, che dalla presentazione della petizione la Commissione si è messa in pari con la gestione delle domande di approvazione arretrate e che di conseguenza sono state approvate numerose nuove sostanze attive.

Per coordinare e monitorare in modo migliore l'utilizzo delle autorizzazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione ha preparato un documento di lavoro sulle situazioni di emergenza (SANCO/10087/2013). Il documento illustra la procedura da utilizzare quando gli Stati membri concedono le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 53 e introduce l'utilizzo di un formulario di notifica che offre la trasparenza e la chiarezza necessarie.

L'introduzione di questo documento di lavoro ha incrementato l'armonizzazione tra gli Stati membri nella concessione di autorizzazioni di emergenza e ha anche portato a una migliore rendicontazione alla Commissione. La Commissione mette a disposizione pubblicamente con regolarità le notifiche di autorizzazioni di emergenza ricevute dagli Stati membri.

Ciononostante, è importante che gli Stati membri mantengano l'integrità del sistema di autorizzazione. In particolare, le autorizzazioni di emergenza non dovrebbero essere concesse come alternativa di routine all'estensione dell'utilizzo o ad altre forme di autorizzazione standard.

Come summenzionato, la Commissione sta lavorando a delle soluzioni quanto alla disponibilità di sostanze attive, in particolare per gli usi minori. In questo contesto la Commissione è consapevole che una mancanza di soluzioni fitosanitarie può avere effetti potenzialmente negativi sulla salute umana e sull'ambiente, a causa del possibile utilizzo illecito di prodotti fitosanitari, e che l'agricoltura dell'UE deve continuare a essere competitiva.

Parte II: Fitosanità

Importazioni di prodotti vegetali:

Per quanto concerne l'elemento della petizione relativo ai requisiti per le importazioni nel settore fitosanitario e l'attuazione di una limitazione dell'accesso al mercato per i prodotti di paesi terzi in modo analogo a quella che i paesi terzi applicano ai prodotti dell'UE [*Sembra che il riferimento alla parte III e alla reciprocità sia un errore. Nella parte pertinente (parte II), la petizione non sembra chiedere la reciprocità con i paesi terzi per quanto concerne i requisiti di importazione ma di applicare regole simili a quelle di alcuni paesi terzi relativamente al numero di punti d'ingresso, alle ispezioni e alla registrazione degli appezzamenti ecc.*], è necessario indicare che le limitazioni fitosanitarie alle importazioni possono basarsi esclusivamente sui rischi identificati, conformemente all'accordo SPS dell'OMC. La Commissione segue l'evoluzione delle intercettazioni all'importazione e laddove giustificato può introdurre restrizioni alle importazioni, come verificatosi di recente

nel caso delle importazioni di agrumi dal Sudafrica: dopo numerose intercettazioni la decisione della Commissione 2013/754/UE ha introdotto alcuni requisiti aggiuntivi.

Parte III: Residui di antiparassitari

Importazioni di prodotti vegetali:

Per quanto riguarda l'elemento della petizione relativo alla reciprocità (parte III), la risposta fornita dalla Commissione per iscritto il 18 luglio 2011 e in occasione della riunione della commissione per le petizioni dell'8 maggio 2012 può tuttora essere ritenuta completa e aggiornata."